Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Lunedì, 12 settembre 1966** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1966.

Riconoscimento del subingresso della Società Autoferrovie Bergamo - S.A.B. - S.p.A. alla Società an. Ferrovia Valle Seriana ed alla Società per la Ferrovia elettrica di Valle Brembana nelle subconcessioni delle ferrovie Bergamo-Ponte Selva, Ponte di Nossa-Clusone, Bergamo-San Giovanni Bianco e San Giovanni Bianco-Piazza Brembana. Pag. 4562

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1966.

Approvazione del progetto per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Crotone . . . . Pag. 4563

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie. Pag. 4563

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria. Pag. 4564

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie. Pag. 4564

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia. Pag. 4564

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige. Pag. 4565

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente del « Mediocredito regionale del Lazio » - Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese . . . . Pag. 4565

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un membro del Consiglio di amministrazione del Mediocredito regionale della Toscana . Pag. 4565

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna. Pag. 4566

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Nomina di un sindaco effettivo e conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento . . . . Pag. 4566

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER) . . . . Pag. 4566

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il castello di Brolio nel comune di Gaiole in Chianti (Siena) . . . . Pag. 4567

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo . . . . Pag. 4568

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Autorizzazione alla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, ad emettere obbligazioni . . . . Pag. 4568

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.
Autorizzazione alla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, ad emettere obbligazioni . . . . Pag. 4568

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.
Autorizzazione alla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, ad emettere obbligazioni . . . . Pag. 4569

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 4569

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Trieste », con sede in Grosseto . . . . Pag. 4569

Ministero della difesa: Rettifica apportata a precedente decreto per ricompensa al valor militare . . Pag. 4569

Ministero del tesoro: Ottava estrazione per l'ammortamento del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste ». Pag. 4569

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso per esame a centosessanta posti di vice cancelliere e vice segretario indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1966 . Pag. 4570

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (E.N.P.I.): Concorso pubblico per esami a cinquantadue posti di perito di 3ª classe in prova nella categoria di concetto - ruolo tecnico dei periti presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni . . . . . Pag. 4570

Ministero della difesa: Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il reclutamento ordinario di cento tenenti medici in servizio permanente effettivo Pag. 4574

Ministero della pubblica istruzione: Aumento del numero dei posti del concorso per direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale 29 settembre 1964. Pag. 4574

Ministero delle finanze: Sostituzione del presidente della Commissione medica giudicatrice del concorso ad operaio dello Stato indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1964. Pag. 4574

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli a dodici posti nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale di archivio della carriera esecutiva, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 141 . . . . . Pag. 4574

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Palermo del pubblico concorso per esami e per titoli a ventinove posti di aspirante assuntore di fermata e di posti di blocco in piena linea per l'iscrizione nella sezione 2ª dell'albo compartimentale . . . . Pag. 4575

Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria . . Pag. 4575

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1966, n. 24.
Contributi sugli interessi dei mutui contratti per l'incremento dell'industria alberghiera . . Pag. 4576

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1966.
Riconoscimento del subingresso della Società Autoferrovie Bergamo - S.A.B. - S.p.A. alla Società an. Ferrovia Valle Seriana ed alla Società per la Ferrovia elettrica di Valle Brembana nelle subconcessioni delle ferrovie Bergamo-Ponte Selva, Ponte di Nossa-Clusone, Bergamo-San Giovanni Bianco e San Giovanni Bianco-Piazza Brembana.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 16 giugno 1881, n. 291, col quale venne approvata la convenzione 10 giugno 1881 per la concessione alla provincia di Bergamo della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Bergamo-Ponte della Selva, con facoltà di appalto esercitata nei riguardi della Società Generale di Ferrovie Economiche;

Visto il regio decreto 4 maggio 1925, col quale la Società Ferrovia Valle Seriana fu riconosciuta nuova subconcessionaria della ferrovia medesima;

Visto il regio decreto 28 agosto 1909, n. 685, col quale venne approvata la convenzione 18 giugno 1909 per la concessione al comune di Clusone e, per esso, alla Società Ferrovia Elettrica Ponte di Nossa-Clusone della costruzione ed esercizio della ferrovia omonima;

Visto il regio decreto 23 ottobre 1913, n. 1326, col quale fu approvato l'atto aggiuntivo alla suddetta convenzione 18 giugno 1909;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1921, n. 48, col quale fu riconosciuta l'incorporazione della Società Ferrovia Elettrica Ponte di Nossa-Clusone nella Società anonima Ferrovia Valle Seriana;

Visto il regio decreto 26 ottobre 1903, n. 448, col quale venne approvata la convenzione 15 ottobre 1903 per la concessione alla provincia di Bergamo della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Bergamo-San Giovanni Bianco, con facoltà di subconcessione, esercitata nei confronti della Società anonima Ferrovia Elettrica di Valle Brembana, con atto in data 29 aprile 1904, n. 2838 di repertorio, a rogito Alessandro Adelasio di Bergamo;

Visto il regio decreto 15 gennaio 1920, n. 136, con il quale venne approvata la convenzione 30 ottobre 1919 per la concessione alla provincia di Bergamo della costruzione ed esercizio della ferrovia San Giovanni Bianco-Piazza Brembana, con facoltà di subconcessione;

Visti i regi decreti 21 luglio 1921, n. 1249, e 16 ottobre 1924, n. 1782, con i quali furono approvati gli atti aggiuntivi alle convenzioni 15 ottobre 1903 e 30 ottobre 1919;

Visto il regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2136, di riconoscimento della subconcessione della ferrovia San Giovanni Bianco-Piazza Brembana alla Società anonima Ferrovia Elettrica di Valle Brembana;

Viste le istanze in data 22 aprile 1965, con le quali la Società anonima Ferrovia Valle Seriana e la Società per la Ferrovia Elettrica di Valle Brembana hanno chiesto il nulla osta alla loro fusione;

Visto l'atto stipulato dalle due Società avanti il dottor Luciano Colombo, notaio in Bergamo, il 2 dicembre 1965, n. 30696 di repertorio, per la fusione delle

Società stesse mediante costituzione della Società per azioni denominata « Società Autoferrovie Bergamo - S.A.B. - S.p.A. »;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Decreta:

Art. 1.

La Società Autoferrovie Bergamo - S.A.B. - S.p.A. è riconosciuta subingredita alla Società anonima Ferrovia Valle Seriana e alla Società per la Ferrovia Elettrica di Valle Brembana nelle subconcessioni delle ferrovie Bergamo-Ponte Selva, Ponte di Nossa-Clusone, Bergamo-San Giovanni Bianco e San Giovanni Bianco-Piazza Brembana, secondo gli atti di concessione e aggiuntivi indicati nelle premesse.

Art. 2.

Tutto il personale attualmente alle dipendenze della Società anonima Ferrovia Valle Seriana e della Società Ferrovia Elettrica di Valle Brembana deve ritenersi trasferito alle dipendenze della Società Autoferrovie Bergamo - S.A.B. - S.p.A. con conservazione della posizione e dei diritti acquisiti.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1966

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1966
Registro n. 105 bilancio Trasporti (Isp. gen. M.C.T.C.), foglio n. 90

(6874)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1966.

Approvazione del progetto per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Crotone.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale del 21 giugno 1963, con il quale al comune di Crotone, venne concesso, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, un contributo annuale di L. 15.270.000, per anni 20, per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato e approvato, a firma dell'arch. Giorgio Volpato, del costo preventivato di L. 250 milioni;

Visto il voto n. 608 del 16 aprile 1964 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici respinse il progetto suddetto perchè fosse stato rielaborato secondo le osservazioni riferite nei consideranda del voto stesso, perchè fosse stato aggiornato nei prezzi;

Vista la deliberazione n. 107 adottata dal Consiglio comunale di Crotone nella seduta del 30 aprile 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 25 maggio 1965, con la quale fu approvato il progetto dell'arch. Giorgio Volpato, modificato secondo i rilievi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il nuovo importo di L. 350.000.000, assumendo la differenza della maggiore spesa a carico del Comune, fermo restando il contributo statale nella misura di L. 15.270.000 annua per anni 20, concesso con il decreto interministeriale 21 giugno 1963;

Visto il parere n. 847 del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria, espresso nell'adunanza del 23 novembre 1965 con il quale fu approvato il progetto in argomento dell'importo di L. 350.000.000;

Vista l'istanza 25 febbraio 1966 con la quale il comune di Crotone chiede di essere autorizzato a costruire l'edificio secondo il progetto modificato ed a contrarre un nuovo mutuo per l'importo di lire 100 milioni, pari al maggior costo dell'opera;

Ritenuto che l'istanza del Comune possa essere accolta stante alcune variazioni sostanziali approvate al progetto ed al maggior costo dell'opera;

A parziale modifica del decreto interministeriale 21 giugno 1963;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il progetto del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Crotone, predisposto dall'arch. Giorgio Volpato, così com'è stato modificato in osservanza al voto n. 608 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 16 aprile 1964 del costo aggiornato di L. 350.000.000 fermo restando il contributo statale di L. 15.270.000 (lire quindicimilioniduecentosettantamila) annue per anni 20 concesso con il citato decreto interministeriale 21 giugno 1963.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1966

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1966
Registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 327

(6835)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pub-

blico con sede in Venezia, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dello Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dello Istituto predetto, per il triennio 1966-1968, in rappresentanza del Tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Davide Matella ed il dott. Salvatore Levante sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6964)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, relativa alla costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 30 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del detto Istituto per il triennio 1965-1967 in rappresentanza del Tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Anton Francesco Filippini ed il dott. Antonio D'Elia sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6970)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato »;

Visto l'art. 13 della citata legge, il quale stabilisce che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie deve essere integrato da un rappresentante del Tesoro;

Visto l'art. 16 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del rappresentante del Tesoro per il triennio 1966-1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il dott. Mario Marino è confermato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie.

Egli durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6967)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di dirittto pubblico, con sede in Milano, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dello Istituto medesimo;

Visto il decreto in data 12 febbraio 1962, con cui il dott. Gildo Trozzi e il dott. Oreste Di Francia sono stati nominati, per un triennio, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del predetto Istituto in rappresentanza del Tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente dell'Istituto medesimo, in rappresentanza del Tesoro, per il triennio 1965-1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Gildo Trozzi e il dott. Oreste Di Francia sono confermati per un triennio, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico con sede in Milano, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6962)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208, concernente, tra l'altro, la costituzione di un Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 24 del vigente statuto dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente di detto Istituto, per il triennio 1966-1968 in rappresentanza del Tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Siciliani ed il dott. Pasquale Misuraca sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6966)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente del «Mediocredito regionale del Lazio» - Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 22 del vigente statuto del «Mediocredito regionale del Lazio» Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese, ente di diritto pubblico con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del detto Istituto per il triennio 1966-1968 in rappresentanza del Tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Sergio Sirovich è confermato sindaco effettivo ed il dott. Edoardo Andreucci è nominato sindaco supplente del «Mediocredito regionale del Lazio» Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

(6961) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un membro del Consiglio di amministrazione del Mediocredito regionale della Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante «Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato»;

Visto l'art. 13 della legge stessa, il quale stabilisce che il Consiglio di amministrazione del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, deve essere integrato con un rappresentante del Tesoro;

Visto l'art. 17 del vigente statuto dell'Istituto predetto, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del rappresentante del Tesoro per il triennio 1966-1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Savino Spinosi è confermato membro del Consiglio di amministrazione del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze.

Egli durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6968)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 25 del vigente statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, presso la Cassa di risparmio di Bologna, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale della Sezione medesima;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dello Istituto medesimo, per il triennio 1965-1967, in rappresentanza del Tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Renzo Miconi ed il geom. Luciano Ugolini sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, presso la Cassa di risparmio in Bologna.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6965)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Nomina di un sindaco effettivo e conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente l'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del vigente statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, Istituto di diritto pubblico, con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale del Consorzio medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente del predetto Consorzio per il triennio 1966-1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Alessandro Pistella è nominato sindaco effettivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, Istituto di diritto pubblico, con sede in Roma; il dott. Vittorio Garofoli ed il dott. Innocenzo Zitelli sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto medesimo.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6969)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1966.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, relativo all'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernente la composizione del Comitato interministeriale dei prezzi, del Comitato interministeriale del credito e risparmio e di alcuni Comitati interministeriali per i finanziamenti;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Visto l'art. 20 del vigente statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E. I.MER.), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del predetto Istituto per il triennio 1966-1968, in rappresentanza del Tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Salvatore Viaggio ed il dott. Renzo Miconi sono confermati, rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.IMER.), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6963)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il castello di Brolio nel comune di Gaiole in Chianti (Siena).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 giugno 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dello art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il Castello di Brolio nel comune di Gaiole in Chianti;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Gaiole in Chianti (Siena);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto elemento caratteristico e celebrato del paesaggio chiantigiano, che dai soleggiati vigneti passa al bosco ed al folto parco dominato dalla rossa mole del castello di Ricasoli, formando un quadro naturale di eccezionale bellezza e grande notorietà, godibile da numerosi punti di vista;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Gaiole in Chianti (Siena), circostante il castello di Brolio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: strada provinciale traversa Chiantigiana dalla località Madonna di Brolio fino al punto d'incontro con i mappali 10 e 41, foglio 121; mappale 41 fino al punto d'incontro con il mappale 75; da questo punto, linea retta che attraversa i mappali 75 e 25 e si congiunge con il mappale 35; mappale 40; Borro Pecina; mappali 43, 37, 42, 36; strada comunale S. Regolo-Pianella fino a congiungersi con la strada provinciale traversa Chiantigiana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Gaiole in Chianti provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 agosto 1966

Il Ministro: GUI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Estratto del verbale dell'adunanza del giorno 12 giugno 1964

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno 12 del mese di giugno, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 11, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie per le provincie di Siena e Grosseto, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) GAIOLE IN CHIANTI - Zona circostante il castello di Brolio - Proposta di vincolo.

(*Omissis*).

2) GAIOLE IN CHIANTI - Zona circostante il castello di Brolio - Proposta di vincolo.

Il presidente riferisce alla Commissione sull'opportunità di tutelare la zona immediatamente adiacente al castello di Brolio, che costituisce un complesso di eccezionale bellezza, godibile da numerosi punti di vista e di grande notorietà.

La Commissione, riconosciuta la necessità di evitare pregiudizi all'integrità del luogo, e riconosciuto che il luogo stesso presenta caratteri di alto interesse in quanto elemento caratteristico e celebrato del paesaggio chiantigiano, che dai soleggiati vigneti trapassa al bosco ed al folto parco dominato dalla rossa mole del castello dei Ricasoli, all'unanimità delibera di sottoporre a vincolo la zona così delimitata:

Strada provinciale traversa Chiantigiana dalla località Madonna di Brolio fino al punto d'incontro con i mappali 10 e 41, foglio 121; mappale 41 fino al punto d'incontro con il mappale 75; da questo punto, linea retta che attraversa i mappali 75 e 25 e si congiunge con il mappale 35; mappale 40; Borro Pecina; mappali 43, 37, 42, 36; strada comunale S. Regolo-Pianella fino a congiungersi con la strada provinciale traversa Chiantigiana.

(*Omissis*).

Il presidente: CANTUCCI

Il segretario: GIUSTARINI

(6937)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E PER LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1966 concernente tra l'altro, la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto la nota n. 100/58577/29.3.16 del 27 maggio 1966, con la quale il Ministero della sanità designa l'ispettore generale medico dott. Carlo Sganga quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo in rappresentanza del Ministero medesimo ed in sostituzione del prof. Francesco Scanga, dimissionario;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

L'ispettore generale medico dott. Carlo Sganga è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in rappresentanza del Ministero della sanità ed in sostituzione del prof. Francesco Scanga, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6887)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Autorizzazione alla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1257 e modificato con altro decreto in data 17 ottobre 1961, numero 1189;

Vista la motivata istanza presentata dalla Sezione anzidetta;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

La Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1966

(6949) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Autorizzazione alla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1244;

Vista la motivata istanza presentata dalla Sezione anzidetta;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

La Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzato ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6950)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1966.

Autorizzazione alla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1958, n. 1109, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la motivata istanza presentata dalla Sezione anzidetta;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

La Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6951)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1966, il comune di Mineo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.669.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6917)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Trieste », con sede in Grosseto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 agosto 1966, la Società cooperativa edilizia « Trieste », con sede in Grosseto, costituita per rogito Ordini in data 26 febbraio 1955, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6894)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica apportata a precedente decreto per ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 4 maggio 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1966
registro n. 44 Difesa-Esercito, foglio n. 187

Il seguente decreto relativo a concessione di decorazione al valor militare a partigiano è rettificato come sotto indicato:

Decreto presidenziale 2 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1958, registro n. 63 Presidenza, foglio n. 101, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 1952, dispensa 44, pagina 4508.

La medaglia di bronzo al valor militare concessa al partigiano combattente Vurchio Edoardo di Pasquale, classe 1917, da Roma, per il fatto d'arme « Roma, settembre 1943-4 giugno 1944 », si intende conferita al partigiano combattente Vurchio Eduardo di Pasquale, classe 1919, da Cerignola (Foggia).

(6889)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ottava estrazione per l'ammortamento del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »

Si rende noto che il giorno 5 ottobre 1966, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, l'ottava estrazione di una serie del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste », che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1967.

Il numero della serie sorteggiata verrà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6895)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1966.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a centosettanta posti di vice cancelliere e vice segretario indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'11 marzo successivo, avranno luogo in Roma nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 1966, con inizio alle ore 8.

La prova scritta dell'esame facoltativo di lingua tedesca avrà luogo in Roma, il giorno 31 ottobre 1966, alle ore 2.

(6898)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI (E.N.P.I.)

Concorso pubblico per esami a cinquantadue posti di perito di 3ª classe in prova nella categoria di concetto - ruolo tecnico dei periti presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinquantadue posti di perito di 3ª classe in prova nella categoria di concetto, ruolo tecnico dei periti presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di perito industriale o di perito agrario o di geometra.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2 anche degli altri seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 salvo la elevazione consentita per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'E.N.P.I., dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto secondo dell'art. 3 è elevato:

1) di 2 anni per i concorrenti coniugati;

2) di 1 anno per ogni figlio vivente;

3) di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni: per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni: per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dello art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani per servizio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); la elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Art. 5.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, dovrà essere inoltrata alla Direzione generale dell'E.N.P.I. - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria n. 220, Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per le domande presentate direttamente alla Direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta. Per le domande spedite in piego raccomandato la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza. Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione dei relativi rapporti di impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'E.N.P.I. è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto della presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione *C*, se dipendenti da Amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal Comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Nei confronti del personale dipendente dell'Ente che sosterrà le prove di esame, i giorni occorrenti per la partecipazione al concorso saranno considerati a titolo di congedo straordinario. Ove gli interessati prestino servizio in località diversa dalla sede di esame, sarà praticato il vigente trattamento di missione e di viaggio, nei limiti ed alle condizioni che lo disciplinano.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte ed in una prova orale secondo il programma allegato al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono la ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'ente - Servizio affari generali e personale - Divisione del personale, via Alessandria n. 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta

bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400;

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole od i vedovi con prole dovranno produrre lo Stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno 7 figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui a presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 9. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del Comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica e le capacità attitudinali.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su « Notizie dall'ENPI ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale dell'ENPI Servizio affari generali e personale Divisione del personale, via Alessandria n. 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400.

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 4 produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

5) il certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve esere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile, produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali o militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali o militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Il ritardo nella presentazione di tutti o di alcuno dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente saranno nominati perito 3ª classe in prova nella categoria di concetto - ruolo tecnico dei periti.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova, ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha la facoltà di procedere, nel termine dei sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 15.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando, spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di perito di 3ª classe nella categoria di concetto-ruolo tecnico dei periti - e cioè lo stipendo annuo lordo di L. 1.197.000 - oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote per aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia, ed una indennità speciale nella misura lorda di L. 15.000 mensili corrisposta per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

PROGRAMMA DI ESAME

I. PROVA SCRITTA

Nozioni generali :

Elettrologia: Fenomeni principali di elettrostatica - Leggi del circuito a corrente continua - Magnetismo ed elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - La corrente alternata - Cenni sulle macchine generatrici di corrente, sui motori elettrici, sui trasformatori e sulla radioattività.

Meccanica: Legge della dinamica - Lavoro - Energia - Potenza.

Scienza delle costruzioni: Resistenza dei materiali (cenni) - Calcolo di verifica di travi semplicemente appoggiate.

II. PROVA SCRITTA

Tecnologie speciali (Una delle seguenti a scelta del candidato secondo la specializzazione).

Costruzione macchine: Organi di collegamento - Perni - Ganci - Funi.

Meccanica: Lavorazione a caldo ed a freddo dei metalli e relative macchine.

Lavorazione del legno a mano ed a macchina.

Edile: Strutture provvisionali o fisse in legno o ferro. Scavi e fondazioni - Macchine da cantiere.

Impianti elettrici - Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica.

Agraria: Lavorazione dei terreni con l'impiego di macchine. Raccolta e conservazione dei prodotti agrari.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà anche sulle norme tecniche generali e speciali di prevenzione infortuni sul lavoro in vigore, con particolare riferimento alle verifiche ed ai controlli previsti dagli artt. 25, 131, 194 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, del decreto ministeriale 12 settembre 1959 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1965 e sulla struttura, organizzazione e compiti istituzionali dell'ENPI.

Il Presidente: MOLINARI.

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Alla Direzione generale E.N.P.I. - Servizio affari generale e personale - Divisione del personale - Via Alessandria, 220 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) domiciliato in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a cinquantadue posti di perito di 3ª classe in prova nella categoria di concetto - ruolo tecnico dei periti. Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di perito industriale o di perito agrario o di geometra in data . . . . presso l'Istituto . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a proprio carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti penali pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non avere prestato servizio militare perchè

non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . oppure perchè riformato, rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni . . . . . in qualità di . . . . . . dal . al . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . .

Data

Firma . . . .(1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'ENPI sara sufficiente il visto del Dirigente l'unità Organica presso la quale prestano servizio.

(6541)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il reclutamento ordinario di cento tenenti medici in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1966, registro n. 15 Difesa-Esercito, foglio n. 386, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del Servizio sanitario - ruolo ufficiali medici;

Considerata l'opportunità di prorogare dal 5 agosto p. v. al 3 novembre c. a. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dall'art. 3 del bando sopracitato;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del Servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 dicembre 1965, è prorogato al 3 novembre 1966.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1966
Registro n. 45 *Difesa-Esercito, foglio n.* 158

(6897)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Aumento del numero dei posti del concorso per direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale 29 settembre 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 29 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1964, registro n. 75, foglio n. 370, con il quale è stato bandito il concorso per esami e per titoli a duecentodue posti di direttore didattico in prova;

Veduto l'art. 5 (ultimo comma) della legge 23 marzo 1964, n. 380, il quale stabilisce che oltre i posti vacanti al 1° ottobre 1964 non assegnati ai sensi del primo comma del medesimo articolo anche quelli vacanti e disponibili entro il 1° ottobre 1965 debbono essere messi a concorso ordinario da bandirsi entro il 1° ottobre 1964;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione del bando del concorso a duecentodue posti di direttore didattico, effettuata entro i termini fissati dalla legge, si sono resi vacanti e disponibili, entro il 1° ottobre 1965, altri trentotto posti;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 29 settembre 1964, di cui alle premesse, è, anzichè di duecentodue di duecentoquaranta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Registro n. 52 Pubblica istruzione, foglio n. 33

(6939)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione del presidente della Commissione medica giudicatrice del concorso ad operaio dello Stato indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1964, n. 18789, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1964, registro n. 28 Finanze, foglio n. 75, con il quale è stato indetto un concorso a posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti della Guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1965, n. 132445, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1965, registro n. 6 Finanze, foglio n. 123, con il quale è stata costituita la Commissione medica per l'accertamento della idoneità fisica al lavoro od al servizio dei vincitori del concorso stesso;

Considerato che in sostituzione del colonnello medico Celentani Ungaro Nicola è stato destinato dal 1° ottobre 1965 al Comando generale della guardia di finanza il colonnello medico Pepe Umberto:

Decreta:

Il colonnello medico Pepe Umberto è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, in sostituzione del colonnello medico Celentani Ungaro Nicola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1966
Registro n. 29 *Finanze, foglio n.* 296

(6940)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli a dodici posti nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale di archivio della carriera esecutiva, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi della legge 30 gennaio 1963. n. 141.

Nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile n. 11 del novembre 1965, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, concernente la graduatoria del concorso per titoli a dodici posti nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale di archivio della carriera esecutiva, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

(6905)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Palermo del pubblico concorso per esami e per titoli a ventinove posti di aspirante assuntore di fermata e di posti di blocco in piena linea per l'iscrizione nella sezione 2ª dell'albo compartimentale.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 15 del 15 agosto 1966 (Parte 1ª e 2ª), è stata pubblicata la deliberazione n. 66/SC.318/SA del direttore compartimentale di Palermo, in data 26 maggio 1966, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i tre posti riservati al Compartimento di Palermo nel pubblico concorso a complessivi ventinove posti di aspirante assuntore di fermata e di posti di blocco in piena linea.

(6877)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1081 del 10 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1964;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Nucera Antonia di Marco . . punti 76,54 su 120
2. Minutoli Anna . . » 75,52 »
3. Suraci Giovanna . . . . . » 75,46 »
4. Azzarello Fortunata . . . . » 74,914 »
5. Scarfone Francesca . . . . » 72,45 »
6. Mazza Elena . . . . . . » 71,42 »
7. Mallamo Giuseppa . . . . . » 70,74 »
8. Candrea Domenica . . . . . » 69.98 »
9. Manti Domenica . . . . . » 69,60 »
10. Foti Carmela . . . » 69,07 »
11. Spadola Giovanna . . . . » 68,60 »
12. Musumeci Carmela . . . » 68,04 »
13. Deraco Virgilia . . . » 67,36 »
14. Di Lauro Dorina » 65,50 »
15. Musolino Maria . » 65,12 »
16. Zirillo Francesca . » 64,62 »
17. Montalto Teodolinda . . » 64,38 »
18. Romano Antonia . . » 64,32 »
19. Ursino Sabina . » 63,70 »
20. Pasqualini Maria . . . » 63,02 »
21. Cogliandro Domenica . . . » 62,80 »
22. Nucera Francesca . . . » 62,68 »
23. Cotroneo Giuseppa . . . . » 62,66 »
24. Casoria Maria . . . . » 62,60 »
25. Roscitano Iolanda . . . . » 61,84 »
26. Sergi Anna Maria . . . . » 61,44 »
27. Minniti Giuseppa . . » 60,74 »
28. Loiacono Caterina . . . . » 60,50 »
29. Murdocco Maria Teresa . . » 60,30 »
30. Tranquillo Rosaria » 60,28 »
31. Ferrera Alfia . . . » 59,98 »
32. Attinà Olga . » 59,42 »
33. Riggio Rosa . . . . . » 59,27 »
34. Martino Caterina . . . . . » 59,08 »
35. Crupi Pasqualina . . . . . punti 57,82 su 120
36. Caserta Angela . . . . . » 57,82 »
37. Caruso Vincenzina . . . . . » 57,68 »
38. Succi Teresa . . . . . . » 57,60 »
39. Faccì Teresa . . . . . . » 57,44 »
40. Dattola Carmela . . . . . » 56,940 »
41 Marrapodi Aurelia . . . . » 56,38 »
42. Pannuti Maria Teresa . . . » 56,14 »
43. Potilio Domenica . . . . . » 55,98 »
44. Sinatra Giacoma . . . . . » 55,82 »
45. Floccari Santa . . . . . . » 55,56 »
46. Matacera Teresina . . . . . » 55,26 »
47. Giuliano M. Francesca . . . » 54,94 »
48. Nucera Antonia di Antonio . . » 54,88 »
49. Zaccuri Antonia . . . . . » 54,82 »
50. Surace Annunziata . . . . » 54,36 »
51. De Matteo Elvira . . . . » 54,08 »
52. Manno Angela . . . . . . » 53,78 »
53. Facciolo Rosaria . . . . . » 53,52 »
54. Fiumanò Isabella . . . . . » 53,10 »
55. Pini Ernesta . . . . . . » 52,28 »
56. Ceravolo Angela . . . . . . » 51,88 »
57. Borruso Cosima . . . . . . » 51,52 »
58 Favali Giulia . . . . . . » 51,405 »
59. Pace Francesca . . . . . . » 50,39 »
60. Catalano Giuseppa . . . . . » 48,62 »
61. Squillace Luigina . . . . . » 48,60 »
62. Bova Pasqualina . . . . . » 48,50 »
63. Di Pino Carmela . . . . . » 48,44 »
64. Spanò Domenica . . . . . » 47,44 »
65. Sigilli Domenica . . . . . » 47,24 »
66. Stracuzza Grazia . . . . . » 44,69 »
67. Guiglia Vittorina . . . . . » 44,45 »
68. Salerno Renata . . . . . . » 42,48 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, allo albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 30 agosto 1966

Il medico provinciale: LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4893 del 30 agosto 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1964;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 35 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le candidate sottosegnate, comprese nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1. Nucera Antonia, Reggio Calabria fraz. Trunca Valanidi;
2. Minutoli Anna, Taurianova centro abitato;
3. Suraci Giovanna, Scilla capoluogo e fraz. Favazzina;
4. Azzarello Fortunata, Caulonia Marina;
5. Scarfone Francesca, Fiumara;
6. Mazza Elena, Condofuri, 2ª condotta S. Carlo;
7. Mallamo Giuseppa, Bruzzano Zeffirio;
8. Candrea Domenica, Scilla fraz. Solano Sup;
9. Foti Carmela, S. Lorenzo fraz. Chorio;
10. Musumeci Carmela, S. Ilario dello Jonio;
11. Deraco Virgilia, Scido capoluogo e fraz. S. Giorgia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 31 agosto 1966

Il medico provinciale: LANIA

(6910)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1966, n. **24**.

Contributi sugli interessi dei mutui contratti per l'incremento dell'industria alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 25 *del* 30 *agosto* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad Enti, pubblici o privati, ed a privati operatori contributi, per un periodo non superiore ad anni 20, sugli interessi dei mutui contratti con Istituti di credito per la costruzione, nel territorio regionale, ovvero per la ricostruzione, la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento:

a) di immobili destinati ad esercizi alberghieri, preferibilmente di quelli destinati ad esercizi classificati o classificabili, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni, in categorie non superiori alla seconda;

b) di complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326.

I contributi, di cui al precedente comma, non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere dalla Regione.

Art. 2.

La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente per ridurre al 4 per cento ovvero al 3 per cento — qualora trattisi di iniziative da attuarsi in territori considerati montani in base alla legge statale 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni — l'onere annuale, per interessi e spese, a carico del mutuatario. Essa dovrà comunque essere contenuta entro il limite del 5 per cento dell'importo del mutuo nella sua consistenza annuale secondo il piano di ammortamento.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate all'Assessorato dei trasporti e del turismo, corredate:

a) da copia del contratto preliminare o definitivo di mutuo;

b) dal progetto di massima e dalla relazione illustrativa dell'opera;

c) dal preventivo di spesa;

d) dal piano di finanziamento.

Sulle domande, di cui al presente articolo, sarà sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Art. 4.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore ai trasporti e al turismo, previa deliberazione della Giunta stessa.

Le modalità di erogazione dei contributi saranno stabilite mediante apposite convenzioni da stipularsi con gli Istituti di credito mutuanti.

Art. 5.

Gli immobili, per i quali siano stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, sono vincolati per anni 20 alla destinazione indicata nel decreto di concessione. Il vincolo è trascritto a cura e spesa del beneficiario nei libri tavolari o nei registri immobiliari.

Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore ai trasporti e al turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare la cancellazione del vincolo, quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1966, il limite d'impegno di L. 250 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di L. 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 750 con la denominazione: « Contributi a Enti, pubblici o privati, ed a privati operatori sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento di immobili destinati ad esercizi alberghieri e di complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale » e con lo stanziamento di L. 250 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 (rubrica n. 9 dell'allegato 5 del bilancio medesimo).

L'onere di L. 250 milioni per l'esercizio finanziario 1966 fa carico al sopracitato capitolo 750, e quello relativo agli esercizi dal 1967 al 1985 farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 agosto 1966

per il Presidente della Giunta regionale

l'Assessore
designato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento
GIACOMETTI

(6880)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.